



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.
Data

4
04/04/2023

OGGETTO: ORDINANZA

Oggetto: ORDINANZA EXTRA-ORDINEM EX. ART. 54 TUEL - MISURE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DI AZIONI DI DANNEGGIAMENTO E DI DETURPAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO.

II SINDACO

Premesso che:

- In occasione della celebrazione della S. Pasqua, il Venerdì Santo, alle ore 03.00 del mattino viene venerata la Madonna Addolorata con una processione che si snoda per il centro storico e per le vie principali della città;
- tale avvenimento, di grande suggestione, è molto sentito dalla cittadinanza ed è di grande richiamo turistico, tanto da attrarre migliaia di fedeli e giovani che approfittano della occasione per incontrarsi;
- è necessario, al fine di assicurare il tranquillo svolgimento della suddetta celebrazione e per tutelare la pubblica incolumità, predisporre apposita ordinanza che vieti, in particolare, l'abbandono al suolo e il lancio di bottiglie in vetro o lattine di alluminio ai danni dei fedeli, turisti, automobilisti e passanti;
- è indispensabile garantire un servizio continuativo da parte di tutti gli esercizi pubblici ubicati nel territorio del Comune di Trani in particolar modo per quanto attiene il ristoro e l'uso dei servizi igienici.

Visto l'art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 16 marzo 2015 che prevede il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattina dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che espressamente dispone *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."*;

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;

ORDINA

- Per le motivazioni innanzi esposte **agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del territorio urbano il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica dalle ore 22.00 del giorno 06 aprile alle ore 10.00 del 07 aprile 2023.**
E' fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni ai locali, occupati in concessione.

AVVERTE

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti **per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000**, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

DISPONE

Che tutti gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line per giorni 15 (quindici) ai soli fini della conoscenza.

Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

A norma dell'art.3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n°15, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo di P.M. Comm. Sup. Miccoli Domenico.

Sindaco

BOTTARO AMEDEO / Namirial
S.p.A./02046570426